

## CONTENZIOSO

---

### ***Spetta all'Amministrazione finanziaria produrre in giudizio il PVC***

di Angelo Ginex

In presenza di un **avviso di accertamento** che richiami espressamente **elementi di indagine** ricavati da **verifiche** operate dalla Guardia di Finanza ed a fronte delle **contestazioni** mosse dal contribuente circa l'**attendibilità** dei relativi esiti, l'**onere** di dimostrare la **legittimità** della **pretesa fiscale** ricade in capo all'**Amministrazione finanziaria** e non può prescindere dalla **produzione** in giudizio del relativo **processo verbale di constatazione**. È questo l'interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con [sentenza del 15 febbraio 2017, n. 3978](#).

La vicenda trae origine da una **verifica fiscale**, relativa agli anni di imposta 2005 e 2006, avente ad oggetto Irpef, Iva ed Irap, eseguita nei confronti di un **contribuente**, esercente l'attività di produzione di imballaggi in legno, e conclusasi con l'emissione di un **processo verbale di constatazione**.

Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento scaturiti dalla predetta verifica fiscale dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che **accoglieva il ricorso**. L'Amministrazione finanziaria proponeva **appello** avverso la predetta sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale affermava la **legittimità degli avvisi di accertamento**, non avendo il contribuente prodotto in giudizio il processo verbale di constatazione più volte richiamato per difendersi nel merito della questione.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso per cassazione**, eccependo l'illegittimità della sentenza impugnata, tra gli altri motivi, per non aver valutato i Giudici di seconde cure la  **fondatezza delle censure** attinenti al **merito della questione** sulla base della  **mancata produzione** in giudizio del **processo verbale di constatazione**.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito, ancora una volta, il principio cardine in tema di **distribuzione dell'onere della prova**, applicabile nella generalità dei casi (salvo alcune eccezioni), secondo cui trova applicazione, anche nel processo tributario, l'[articolo 2697 cod. civ.](#), con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

Da ciò deriva - secondo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour - che, in presenza di un avviso di accertamento che **richiami** espressamente **elementi di indagine** ricavati da **verifiche** operate dalla Guardia di Finanza ed a fronte delle **contestazioni** mosse dal contribuente circa l'**attendibilità dei relativi esiti**, *"l'onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricade in capo all'Amministrazione finanziaria e non può prescindere dalla produzione in giudizio del processo verbale di constatazione"*.

In altri termini, la Corte di Cassazione ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, **non spetta al contribuente produrre in giudizio il processo verbale di constatazione**, ancorché questi lo richiami più volte nei propri scritti difensivi per difendersi nel merito della questione.

In virtù di ciò, quindi, la Suprema Corte ha **cassato la sentenza impugnata** e, decidendo nel merito, ha **accolto il ricorso introduttivo** del contribuente.



OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E  
LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)